



Luigi De Santis
notaio
Tel.0984/31807
segreteria@notaidesantis.it
ldesantis@notariato.it

Repertorio numero 53557

Raccolta numero 29730

Verbale di Assemblea di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Luglio

- 13 LUGLIO 2019 -

in Cosenza, presso un salone del Palazzo della Provincia di Cosenza - Piazza XV Maggio n. 5, alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Avanti a me dott. Luigi De Santis Notaio in Cosenza iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

è comparso

ZANFEI GIACOMO, nato a Cosenza il 28 novembre 1960 e residente ivi al Corso Luigi Fera n. 18, in qualità di Presidente del Consiglio Regionale, ora Direzione Regionale, dell'Associazione di Volontariato "Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico per la Regione Calabria" più precisamente "**SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA (S.A.S.C.)**" con sede legale in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 18, codice fiscale 92036050802, Associazione riconosciuta dalla Regione Calabria ai sensi della Legge Regionale 1/2017, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Protezione Civile ed al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, in virtù dei poteri allo stesso spettanti in virtù del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che, come risulta da Verbale della Direzione/Consiglio Regionale del 25 giugno 2019, per questo giorno, luogo e per le ore 19 (diciannove) e minuti 30 (trenta), è stata convocata l'Assemblea Straordinaria Regionale dell'Associazione, per costituirsi e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Registrato a Cosenza
il 24-7-2019
al n. 1936
serie 17

*Imposta di bollo assolta
ai sensi del Decreto 22/2/07
mediante M.U.I.
(Modello Unico Informatico)*



ordine del giorno:

<< Approvazione nuovo Statuto >>.

Indi invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto vigente e per designazione unanime dei presenti, detto componente nella qualità, il quale constata che:

A) come risulta dal foglio presenze che al presente si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente, sono presenti, in proprio ed in virtù di deleghe, numero 22 (ventidue) associati aventi diritto di voto;

B) è presente l'organo amministrativo, nelle persone di: esso componente (Presidente) e di Luca Cosimo Franzese Vice Presidente vicario – Pasqua Pierpaolo Vice Presidente – Umile Guido Delegato (Delegazione Nord) Antonio Bonanata Vice Delegato (Delegazione Nord) Vincenzo Antonio Repaci Delegato (Delegazione Sud) – Gregorio Cosentino Vice Delegato (Delegazione Sud);

C) che pertanto l'assemblea, è regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e dello Statuto Sociale.

Non opponendosi nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare le materie da trattare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che sono state predisposte, su base nazionale, in conseguenza delle recenti nuove disposizioni in tema di Terzo Settore, le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione; è stato pertanto predisposto il nuovo testo di Statuto inviato alla Direzione Nazionale e da questa ratificato con alcune piccole modifiche; sottopone

pertanto all'assemblea un documento portante il nuovo testo di statuto, composto

da 38 (trentotto) articoli, del quale viene data lettura ed illustrazione, evidenziando le modifiche rispetto al testo precedente.

Pone quindi in votazione l'approvazione dell'articolato di cui è stata data esauriente illustrazione.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera:

- di approvare la proposta di integrale rielaborazione dello statuto dell'associazione proposta dal Presidente;

- di approvare, quindi, il nuovo testo dello statuto, nel tenore letterale di cui è stata data lettura dal Presidente.


Il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto dell'Associazione nel testo modificato che al presente atto, previa approvazione e vidimazione, si allega sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente medesimo.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, alle ore venti e minuti venticinque.

Spese del presente atto a carico dell'Associazione.

Il costituito dichiara di essere stato edotto degli obblighi posti a suo carico dal Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004, nr.56, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE (cd. "Legge antiriciclaggio") e della normativa in merito al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, nr.196 (cd. "Legge Privacy"),

nonché in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (cd. "General Data Protection Regulation") e pertanto, riconosce aver preso visione dell'informativa



relativa al trattamento dei suoi dati personali e ne autorizza l'intero trattamento ai

fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto che ho letto, presente l'assemblea, al comparente il quale lo approva. Consta di due fogli per quattro facciate intere e quanto della presente; scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione. Viene sottoscritto alle ore venti e minuti cinquanta.

Firmato:

Giacomo Zanfei - Luigi De Santis notaio.



CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

(D.lgs. 1/2018 - Legge 74/2001)

Due medaglie d'oro al valor civile (1969 e 2010)

Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (S.A.S.C.)

Riconosciuto dalla Regione Calabria LR 1/2017 -
Iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di Protezione Civile
e al Registro Regionale delle Personalità Giuridiche Private



PRESIDENZA REGIONALE

ZANFEI GIACOMO	<i>[Signature]</i>
FRANZESE LUCA COSIMO	<i>Luca Cosimo Franzese</i>
PASQUA PIERPAOLO	<i>[Signature]</i>
UMILE GUIDO	<i>[Signature]</i>
BONANATA ANTONIO	<i>[Signature]</i>
REPACI VINCENZO ANTONIO	<i>[Signature]</i>
COSENTINO GREGORIO	<i>Gregorio Coentno</i>
PICCOLILLO SALVATORE	<i>[Signature]</i>
FRANZESE PAOLO	PER DELEGA <i>[Signature]</i>
SPOSTATO MATTIA	<i>[Signature]</i>
STOCCHETTI MARIO	<i>[Signature]</i>
PERRI ERNESTO	<i>[Signature]</i>
MOCCIARO ALESSIO	<i>Alessio Mocciano</i>
CARRAVETTA LUIGI	<i>[Signature]</i>
RICCI NINO	<i>[Signature]</i>
PASCUZZO FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
MANNA LUIGI	<i>[Signature]</i>
CRIVELLA SARA	<i>Sara Crivella</i>
ROBERTELI GIANLUCA	PER DELEGA <i>[Signature]</i>
CONDRO' CRISTIAN - Commissario Stazione Aspromonte	<i>[Signature]</i>
CASCIANO ORAZIO	PER DELEGA RILEVATA <i>[Signature]</i>
MURANELLI DAVIDE	
FOLINAZZO SALVATORE	
DATILLO MATTIA	<i>[Signature]</i>


[Vertical signature]

ALLEGATO
AL N. **29730** RACC.

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA
www.sasc.it

Sede Legale: 87100 COSENZA - Corso Luigi Fera n°18 - CF 92036050802
sascocalabria@gmail.com - PEC: calabria@cert.cnsas.it

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge n. 91 del 26.1.1963)



STATUTO

DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA

S. A. S. C.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I°

COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA'

MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Costituzione, sede e durata

Il SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (di seguito denominato S.A.S.C.), costituito con scrittura privata in data 1 gennaio 1999, è un Servizio Regionale del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) dotato di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

Il S.A.S.C. è una libera associazione, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca ed al pieno rispetto delle convinzioni personali dei propri Associati facenti parte del C.N.S.A.S..

Il S.A.S.C., ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., è una Organizzazione di Volontariato, che agisce nel rispetto del Codice Civile e dello Statuto del C.N.S.A.S., delle leggi nazionali ed in attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il S.A.S.C. è un Ente con personalità giuridica di diritto privato in forza di idoneo Decreto emanato dalla Regione Calabria.

La sede legale ed amministrativa è fissata in 87100 COSENZA, Corso Luigi Fera

n°18.

Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie.

Art. 2) Durata


La durata del S.A.S.C. è a tempo indeterminato.

Art. 3) Finalità d'istituto

Il S.A.S.C. opera su tutto il territorio della Regione Calabria e collabora con tutte le strutture del C.N.S.A.S. presenti su tutto il territorio nazionale in sintonia con le direttive degli organi nazionali.

Nell'ambito del territorio di competenza, anche ai sensi della Legge Regionale n°1 del 1 febbraio 2017 è incaricato di svolgere ed attua, un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, oltre che riconosciuto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96. Scopi del S.A.S.C. sono, infatti, il perseguimento delle finalità di seguito indicate ed in particolare:

effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero ed il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale/nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria della Regione



Calabria per la quale lo stesso S.A.S.C./C.N.S.A.S. rappresenta "riferimento

esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 nonché della L.R. 1/2017;

effettuare, quale struttura nazionale/regionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;

informare, formare, addestrare ed aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del C.N.S.A.S.;

curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;

attuare, la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo ed in ambienti ostili e impervi del territorio regionale/nazionale;

creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;

collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e

regionali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto

di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;

aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.

Il S.A.S.C., attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario, regionale o provinciale, con le strutture della Protezione civile, regionali o provinciali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, sempre secondo le direttive del C.N.S.A.S.

Art. 4) Raccolta fondi

Il S.A.S.C. effettua, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Il S.A.S.C., inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 5) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio registrato costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale e dal Regolamento di utilizzo del marchio.

L'adozione e l'utilizzo del marchio è obbligatoria per tutti gli Organi centrali e periferici, oltre che per tutte le Scuole del C.N.S.A.S.. E' facoltà del S.A.S.C. adottare le variazioni al marchio così come disposto dall'art. 2 del Regolamento



Generale del C.N.S.A.S.

Il S.A.S.C. adotta il marchio comune di cui allegato "A" dello statuto Nazionale del C.N.S.A.S. con

la sola variazione della denominazione, cioè della scritta esterna, ovvero la dicitura SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA.

Art. 6) Libri sociali

Il S.A.S.C., nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

il libro dei soci suddivisi per categoria;

il libro delle adunanze dell'Assemblea Regionale e delle rispettive deliberazioni;

il libro delle adunanze della Direzione Regionale e delle rispettive deliberazioni;

il libro delle adunanze del Consiglio di Zona;

Il socio ha diritto di accedere ai libri con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO II°

S O C I

Art. 7) Categorie dei Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

Ordinario;

Giovane;

Emerito;

Onorario;

Benemerito.

Art. 8) Requisiti di ammissione del socio ordinario

Può presentare richiesta di ammissione colui che sia in possesso dei seguenti

requisiti:

maggiore età;

non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla
Direzione regionale del S.A.S.C.;

iscrizione in corso di validità al Club Alpino Italiano (C.A.I.) ;

non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento
generale;

superamento delle prove di selezione previste dal Piano formativo del C.N.S.A.S.;

idoneità prevista dal Regolamento generale che disciplina in dettaglio le modalità di
ammissione e permanenza del socio nel S.A.S.C./C.N.S.A.S.

La Direzione regionale delibera l'ammissione del socio.


Art. 9) Soci ordinari

È socio ordinario colui che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue
finalità istituzionali, il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi,
accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto
consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni
impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.

Il socio è inquadrato nella Delegazione di riferimento ed all'interno di essa nella
Stazione alpina o speleo dove ha il domicilio prevalente.

La qualità di socio del S.A.S.C./C.N.S.A.S. decade con la perdita: della qualità di
socio del C.A.I., per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale,
per esclusione, o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni. La qualità di
socio non è trasmissibile.

I soci ordinari sono suddivisi in:



Soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;

Soci collaboratori.

È socio ordinario tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai piani formativi nazionali/regionale, ne consegue e mantiene una delle qualifiche previste così come espressamente specificato nel Regolamento generale.

È socio ordinario collaboratore quel socio, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche dei piani formativi nazionali/regionale, fa parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo e/o amministrativo, così come espressamente specificato nel Regolamento generale

Il socio ordinario ha diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del C.N.S.A.S.

Ha, inoltre, diritto:

di partecipare alla vita associativa;

essere informato delle attività promosse dal Corpo;

operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario e sorveglianza sanitaria;

operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;

ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica.

L'operato e la condotta del socio ordinario devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:

svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli organi e loro delegati;

considerare il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi quale

elemento fondante dell'appartenenza al Corpo;

aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti che gli vengono assegnati;

mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del C.N.S.A.S./S.A.S.C., astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;

controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato;


partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza;

partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente nazionale, regionale o provinciale e rispettivi Vice e di Consigliere Nazionale;

astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S./S.A.S.C. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale e da ogni ulteriore Regolamento, evitando qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;

non svolgere al di fuori del C.N.S.A.S./S.A.S.C., se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente nazionale o Regionale, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli obblighi di legge del Corpo;

non intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né utilizzare i social media con richiami iconografici al C.N.S.A.S./S.A.S.C. di qualsiasi genere, se non espressamente acconsentito dai membri della Direzione nazionale o regionale che sono diversamente autorizzati a farlo.



Art. 10) Aspirante socio

La richiesta di ammissione al S.A.S.C./C.N.S.A.S. può essere preceduta da un periodo quale aspirante socio. Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art. 8, assume la qualifica di aspirante socio, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio ordinario, così come espressamente specificato nel Regolamento generale, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa. Lo status di aspirante socio può durare al massimo tre anni.

Art. 11) Soci giovani

Il S.A.S.C. può costituire al suo interno Sezioni giovanili, composte da giovani soci C.A.I. di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del C.N.S.A.S.

Il Regolamento generale disciplina le norme relative all'ammissione dei soci giovani ed alla costituzione della relativa Sezione. I soci giovani possiedono i diritti e doveri previsti dal Regolamento nell'ambito della Sezione giovanile di appartenenza.

Art. 12) Soci emeriti

Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S. può nominare socio emerito del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente del Servizio regionale quel socio che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale.

Il socio emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 13) Soci onorari

Può essere nominato socio onorario del C.N.S.A.S. una persona fisica o giuridica,

un ente o un'associazione, che si sia distinta nel settore del soccorso alpino e speleologico, ancorché non appartenente al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., o abbia fattivamente contribuito e sostenuto le attività del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale e/o provinciale. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale. Il socio onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 14) Soci benemeriti

Può essere nominato socio benemerito una persona fisica, un ente o un'associazione, non appartenente al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., che abbia contribuito e sostenuto fattivamente le attività del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale e/o provinciale. La nomina avviene secondo modalità stabile dal Regolamento Generale. Il socio benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci ordinari e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 15) Status particolare del socio

Il socio deve prestare la propria attività in modo volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.

Il S.A.S.C. in caso di particolare necessità, in presenza di prestazioni specifiche ad alto contenuto tecnico, amministrativo o gestionale, anche al fine di ottemperare agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni coordinate e continuative, anche ricorrendo ai propri associati.

Al socio possono essere attribuite delle indennità anche in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.



Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci definisce le figure e le attività

indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

Art. 16) Incompatibilità e conflitto di interessi

Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, terzo capoverso; Statuto C.N.S.A.S.;

le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di Controllo, di Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali;

le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale sono sempre incompatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarico ai soci;

le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., identificate dal Regolamento di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;

il Regolamento per l'affidamento incarico ai Soci, disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle

indennità a vario titolo percepite; il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza

di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del C.N.S.A.S.;

eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO III°

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17) Patrimonio

Il patrimonio del S.A.S.C. è costituito:

dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;

dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;

da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;

dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;

dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il S.A.S.C. non può distribuire, anche in modo indiretto così come previsto dalla vigente normativa, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Il S.A.S.C. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il S.A.S.C., compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo al Club Alpino Italiano.

Art. 18) Bilancio e scritture contabili. Bilancio sociale

L'esercizio finanziario del S.A.S.C. decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo dell'ente, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Regionale, corredati dalla relazione del Revisore dei Conti, per l'approvazione rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 gennaio di ogni anno.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea regionale decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso espressamente agli scopi istituzionali del C.N.S.A.S., ivi incluse le eventuali attivazioni previste dallo specifico Regolamento modalità di attivazione del fondo di solidarietà.

Il bilancio sociale del S.A.S.C. viene pubblicato sul proprio sito internet ufficiale.

TITOLO IV°

COMPONENTI S.A.S.C.

Art. 19) Componenti

La componente "alpina" e la componente "speleologica" del S.A.S.C., pur nella loro

specificità tecnica, operano in completa sinergia e totale intesa per il

raggiungimento comune delle finalità di cui all'art. 3.

Nel Regolamento generale del C.N.S.A.S. viene, altresì, disciplinata l'organizzazione nazionale di entrambe le componenti anche allo scopo di garantire il massimo coinvolgimento ed interazione operativa.

TITOLO V°

ORGANIZZAZIONE DEL S.A.S.C.

Art. 20) Zone di soccorso

Il territorio di pertinenza del S.A.S.C. è ricoperto da una o più Zone - Delegazioni di soccorso alpino e di soccorso speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono definiti dalla Direzione Regionale e sono sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale.

Art. 21) Stazioni di soccorso

I soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche.

Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 soci.


Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale.

Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni contermini.

Si costituisce la Zona/Delegazione speleologica dove è presente almeno una Stazione speleologica.

L'Assemblea dei soci della Stazione elegge un Capo Stazione e sino a due Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni di Vicario, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle



deliberazioni sono regolate dai successivi artt. 35 e 36. Le caratteristiche delle

candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S..

Art. 22) Capo Stazione

La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante.

Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale, spetta:

coordinare le complessive attività della Stazione;

pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;

dirigere le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;

mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale o provinciale;

provvedere all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle precipe necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;

rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa a nome e per conto del S.A.S.C./C.N.S.A.S.;

predisporre e trasmettere annualmente alla segreteria regionale l'elenco aggiornato dei Soci della Stazione;

proporre al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere

nominati Soci Emeriti;

predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del S.A.S.C./C.N.S.A.S. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il bilancio;

emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

Il Vice Capo Stazione vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 23) Consiglio di Zona

Nelle Zone – Delegazioni di soccorso, si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione, e dai Vice Capi Stazione vicari di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e da non più di due Vice Delegati di cui uno Vicario, secondo quanto anche previsto dal Regolamento Generale.

Se nel S.A.S.C. è presente una Zona composta da una sola Stazione Alpina o Speleologica, il Delegato e i Vice Delegati sono eletti dalla stessa Assemblea di Stazione.

Le ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S. e dallo Statuto del S.A.S.C.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 35 e 36. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S..

Art. 24) Delegato di Zona

Al Delegato di Zona, che presiede il Consiglio di Zona e risponde in via diretta al Presidente regionale, spetta:

dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;



pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;

coordinare e dirigere le operazioni di soccorso, qualora si riscontrino limiti territoriali o operativi nelle Stazioni, nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;

mantenere nella zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su delega del Presidente regionale o provinciale;

rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del S.A.S.C./C.N.S.A.S.;

predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del S.A.S.C./C.N.S.A.S. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il bilancio;

trasmettere alla Direzione regionale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare la complessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;

attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;

emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

Il Vice Delegato o i Vice Delegati coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni. Il Vice Delegato Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 25) Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo del S.A.S.C..

L'Assemblea è composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti, dai Delegati e Vice Delegati Vicari, dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione Vicari.

Compiti dell'Assemblea regionale sono, in particolare:

- eleggere e revocare il Presidente regionale ed i Vice Presidenti;
- eleggere al suo interno, se il Servizio ne detiene i requisiti, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
- approvare e modificare lo Statuto regionale, il Regolamento generale regionale e i Regolamenti di propria competenza;
- approvare i programmi generali di attività predisposti dal Consiglio regionale o provinciale;
- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, tenuto conto dell'art. 17 e redatto come espressamente indicato all'art. 18;
- nominare e revocare l'Organo di Controllo;
- autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
- sciogliere una Stazione, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono sempre vincolanti per la Direzione regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni.


Gli associati possono assistere alle Assemblee regionali.

Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal presente Statuto.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 35 e 36. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 26) La Direzione Regionale

La Direzione regionale è l'organo esecutivo del S.A.S.C., è sempre formata da un numero dispari dei componenti ed è costituita almeno dal Presidente, dai Vice



Presidenti nonché dal Delegato e dal Vice Delegato Vicario di ciascuna Zona.

La Direzione del Servizio regionale ha il compito di:

adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale o provinciale e dagli organi superiori;

pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea regionale e, là ove necessario, dalla Direzione nazionale;

individuare le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive;

predisporre il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo del S.A.S.C.. da portare all'approvazione dell'Assemblea Regionale e predisporre e trasmettere i rendiconti economico- finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale;

proporre ai Soci, ovvero all'Assemblea regionale le modifiche allo Statuto del Servizio e, preventivamente, sottoporle alla Direzione nazionale secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto C.N.S.A.S.;

provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvede all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci;

commissariare una Stazione e richiedere lo scioglimento di una Stazione;

emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;

svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare, dagli Regolamenti nazionali, oltre che dagli stessi Statuti e regolamenti regionali.

Le ulteriori funzioni della Direzione regionale sono eventualmente disciplinate da

un regolamento regionale che dovrà essere approvato dall'Assemblea Regionale.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 35 e 36. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale CNSAS.

Art. 27) Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente regionale è il rappresentante legale del S.A.S.C., ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea Nazionale, del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale del C.N.S.A.S..

Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea regionale tra i soci del S.A.S.C.

Il Presidente ha il compito di:

convocare e presiedere la Direzione regionale e l'Assemblea regionale dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;


sovrintendere all'organizzazione del servizio regionale coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale o provinciale;

dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;

sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;

sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali o provinciali;

rappresentare il Servizio nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale o provinciale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli



scopi sociali;

proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta del Consiglio nazionale per quelli di carattere nazionale;

curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale, del Presidente e della Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. anche in riferimento all'art. 22, lettere f), i) e h) dello Statuto del C.N.S.A.S. mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;

trasmettere alla Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli atti e le delibere che, ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale e di altri Regolamenti del C.N.S.A.S. devono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale.

predisporre e trasmettere annualmente al Presidente nazionale e alla Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli elenchi degli iscritti al C.N.S.A.S., oltre ai nominativi dei Soci di cui si propone la nomina a Soci emeriti o Soci onorari.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 28) Organo di Controllo

L'Assemblea del Servizio regionale del S.A.S.C. nomina, l'Organo di Controllo con gli stessi principi e modalità stabilite dal successivo art. 35 ed in ottemperanza dell'art. 25 del Regolamento Generale del C.N.S.A.S..

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico.

Art. 29) Revisore legale

L'Assemblea Regionale nomina un revisore legale dei conti o una società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro, allorquando sussistano i requisiti

previsti dalla normativa di riferimento.

TITOLO VI°

DURATA CARICHE ELETTIVE

Art. 30) Durata cariche elettive e dimissioni

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.

Ogni socio può ricoprire per un numero massimo di quattro mandati consecutivi le cariche di: Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice.

Le cariche di cui sopra, possono essere conseguite possedendo o avendo conseguito una delle qualifiche tecniche previste dai Piani Formativi in applicazione alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.

I membri dell'Organo di Controllo possono durare in carica per quattro mandati consecutivi.

Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

Decorsi tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.

In caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni subentra sempre il Vice con funzioni di vicario.

Le elezioni in caso di dimissioni o termine del mandato devono essere previste entro 30 (trenta) giorni per tutte le cariche, mentre quelle del Presidente del Servizio regionale previste in 60 (sessanta) giorni.

I nuovi eletti in caso di dimissioni decadono alla scadenza naturale del mandato di



ciascuna rispettiva carica.

Il Regolamento generale del C.N.S.A.S. stabilisce, inoltre, altre caratteristiche delle cariche elettive.

TITOLO VII°

DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento

Art. 31) Provvedimenti disciplinari

Il socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività del S.A.S.C./C.N.S.A.S. o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso S.A.S.C./C.N.S.A.S., a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato da: richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli ed esclusione, secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 32) Commissario

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa del S.A.S.C., di una Zona, o di una Stazione è possibile la nomina di un Commissario con compiti, poteri e durata opportuni descritti nel Regolamento generale del C.N.S.A.S.. Il commissariamento del S.A.S.C. o di una Zona spetta alla Direzione nazionale mentre quello di una Stazione spetta alla Direzione regionale.

Art. 33) Approvazione e modifiche dello Statuto

L'approvazione del presente Statuto e le sue eventuali modifiche devono essere deliberate secondo quanto previsto dall'art. 35 e, quindi, sottoposte ad approvazione della Direzione Nazionale del CNSAS e successivamente ratificate dall'Assemblea Regionale.

Art. 34) Scioglimento del S.A.S.C., delle Zone e delle Stazioni

L'Assemblea nazionale, al termine di infruttuoso commissariamento, può disporre

lo scioglimento del S.A.S.C. qualora lo stesso si renda responsabile di gravissime e reiterate condotte che rendano impossibile la prosecuzione delle attività dello stesso, ovvero danneggino in forma grave ed irreparabile gli interessi ed il buon nome del C.N.S.A.S.

Lo scioglimento di una Zona è deliberato dalla Direzione nazionale su richiesta della Direzione regionale o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario.

Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale su proposta della rispettiva Direzione o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario. Per la devoluzione del patrimonio del S.A.S.C. si applicano le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VIII°

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

DEGLI ORGANI DEL C.N.S.A.S.

NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL C.N.S.A.S.

Art. 35) Assemblea Regionale e Assemblea di Stazione

Le Assemblee sono convocate con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione, la cui spedizione sia effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione là ove previsto.



L'avviso deve, altresì definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a scrutinio segreto le rispettive cariche elettive che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.

Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento di una Zona o di una Stazione l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed

importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un quinto degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 36) La Direzione Regionale ed il Consiglio di Zona


La Direzione regionale ed il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, ovvero con termine ridotto da 15 (quindici) a 7 (sette) giorni per le sessioni ordinarie e da 5 (cinque) a 3 (tre) per le sessioni urgenti.

Le riunioni della Direzione regionale e del Consiglio di Zona possono essere svolte anche in video o teleconferenza.

In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione la Direzione regionale è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di commissariamenti di una Stazione, di una Zona o del Servizio



regionale le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

È ammesso il voto per delega scritta, ma ciascun componente non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da metà più uno degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento, ovvero anche al Presidente Regionale.

Art. 37) Lodo arbitrale

Per qualunque controversia tra soci del S.A.S.C./C.N.S.A.S., tra soci ed organi del S.A.S.C./C.N.S.A.S. e tra stessi organi del S.A.S.C., esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Servizio regionale, di una Zona o di una Stazione è esclusivamente ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (C.p.C.).

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 del C.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 38) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto,

Regolamento generale e al Regolamento affidamento incarichi ai Soci del C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

ALLEGATO SUB "A"

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%.

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

All'interno: croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100 % Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza sul lato sinistro, cannocchiale e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

Firmato:

Giacomo Zanfei - Luigi De Santis notaio.



Scienze Alpine



ALLEGATO 508 A
AL N. 19930 RACC

*La presente copia é conforme all'originale documento in più fogli
esistente ai miei rogiti, munito delle prescritte firme e viene rilasciata
per gli usi consentiti dalla legge.*

Cosenza li, 25 LUG. 2019

[Handwritten signature]

A circular official seal of the Court of Cosenza. The outer ring contains the text "CORTI D'APPELLO DI COSENZA" at the top and "DEI SANTI LUIGI" at the bottom. The center features a five-pointed star surrounded by a wreath.